

AVV. EMILIA M. VALENTINI

**TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
CANCELLERIA FALLIMENTARE**

**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 E SS. CCII
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 68 CCII**

O.C.C. ORDINE COMMERCIALISTI TERAMO
PROCEDURA DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 8/2023

Sovraindebitato

*Gestore della Crisi
Avv. Emilia M. Valentini*

INDICE

1. Premessa
2. Presupposti di ammissibilità
3. Adempimenti preliminari e documentazione acquisita ed esaminata
4. Elenco dei creditori – analisi del passivo
5. Beni mobili e immobili del debitore-analisi dell'attivo
6. Nucleo familiare e spese necessarie al suo sostentamento
7. Cause del sovraindebitamento
8. Ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni
9. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
10. Indicazione atti del debitore impugnati dai creditori
11. Completezza ed attendibilità della documentazione acquisita
12. Giudizio e conclusioni
13. Allegati

PREMESSA

La sottoscritta avv. Emilia M. Valentini, (c.f. VLNMLE60P68I741D) con studio in Teramo alla via Giannina Milli n. 15, tel e fax 0861248284, pec: emilia.valentini@pec-avvocatiteramo.it, veniva nominata in data 16.03.2023 dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Teramo in persona del Referente dott. ssa Cinzia Cianchini quale professionista incaricata di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento per la procedura Protocollata al n. 8/2023 ad istanza del signor , residente in Teramo in Viale Crispi n. 144 (doc.n.1).

- Il signor conferiva incarico ai propri advisor, rispettivamente avv. Daniel Di Giammarco e dottor Giorgio Carlucci, al fine di presentare proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67e ss. CCII.
- L'incarico di gestore della crisi da sovraindebitamento veniva accettato dalla scrivente in data 23/03/2023 con contestuale dichiarazione di accettazione, indipendenza e compatibilità (doc. n. 2).
- La scrivente, con l'autorizzazione del sovraindebitato, ha avuto accesso ai dati contenuto nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella centrale rischi e nelle altre banche dati pubbliche per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti nel capo II Sez. II del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 68.

La sottoscritta avv. Emilia Valentini, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. n. 202/2014 e s.m.i., come da dichiarazione resa nell'atto di accettazione;

- Di mantenere i requisiti di onorabilità;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;

- Di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo,
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore.

L'istante ha predisposto, con l'ausilio dei propri advisor, un'articolata proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Ricorrono nel caso di specie, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al D. Lgs. N. 14/2019 e s.m.i. in quanto il signor :

- a) Risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1, lett.c) del CCII;
- b) Riveste la qualifica di "consumatore" così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII;
- c) Ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) Non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) Non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il Signor si è impegnato personalmente e con l'assistenza dell'avv. Daniel Di Giammarco e del dottor Giorgio Carlucci, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore della Crisi per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'Istante ha, altresì, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale, atteso che la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dall'avv. Daniel Di Giammarco nell'interesse dell'assistito è corredata da tutta la documentazione richiesta.

A completamento degli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 68 e ss. CCII la scrivente Gestore della crisi è tenuto a redigere una relazione che, sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni, contenga:

l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA

Accettato l'incarico, la scrivente riceveva dall'O.C.C. dei Commercialisti di Teramo la documentazione già consegnata dal debitore e dal proprio legale allegata all'istanza di accesso alla procedura. Analizzata tutta la documentazione fornita dall'istante, a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, si rendeva necessaria l'audizione del debitore unitamente ai suoi *advisor* presso lo studio professionale della scrivente in data al fine di ottenere chiarimenti circa le cause che hanno condotto al sovraindebitamento; oltre che per richiedere la produzione di ulteriore documentazione mancante agli atti.

Quindi, la scrivente procedeva a dare notizia della richiesta istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a mezzo pec agli uffici fiscali competenti in base all'ultimo domicilio del debitore sovraindebitato ex art. 67 e ss. CCII, i cui esiti, con riferimento agli Enti che hanno riscontrato, hanno sostanzialmente confermato quanto dedotto dall'istante (v. doc. 3).

Ancora, si provvedeva sempre a mezzo pec, alla circolarizzazione dei crediti, con riferimento al prospetto creditori fornito dall'istante a mezzo dei suoi *advisor*.

Da ultimo la scrivente Gestore della Crisi, provvedeva ad avviare le ricerche di rito presso l'Anagrafe Tributaria e Archivio dei rapporti finanziari, la Centrale Rischi presso la Banca D'Italia, la Centrale di Allarme interbancaria presso la Banca D'Italia e la Crif, i cui esiti con riferimento agli Enti che hanno riscontrato, sostanzialmente hanno confermato quanto dedotto dall'istante (doc. n. 4). Al contempo, risultano essere state effettuate, sempre a riscontro, le

dovute ispezioni ipocatastali/ipotecarie con riferimento al compendio immobiliare di proprietà (doc. n. 5).

Si è quindi proceduto con l'analisi dei requisiti di accesso alla procedura.

In via preliminare la scrivente osserva che il debitore istante versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1, del CCII e s.m.i., essendosi manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili che non rendono possibile l'adempimento delle obbligazioni stesse e ciò si evince prima facies dall'ammontare dei debiti scaduti e non pagati per come riepilogati nel piano a fronte di un patrimonio determinato dal solo stipendio del signor [REDACTED].

Sotto il profilo soggettivo, nulla osta, a parere della scrivente Gestore nominata, all'accesso dell'istante al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, trattandosi di debitore persona fisica che ha contratto pressoché il totale ammontare del compendio debitorio nella qualità di persona fisica a seguito del rilascio, richiesto dal sistema bancario di garanzie personali delle obbligazioni assunte dalla ex moglie per come illustrato nel piano.

Il debitore non è proprietario di immobili ma è titolare di uno stipendio da lavoratore dipendente del Ministero di Giustizia, infatti fino alla separazione dal coniuge signora [REDACTED] ha sempre sostenuto l'ex moglie nella sua attività di vendita di mobili ed arredo casa, inoltre in costanza di matrimonio sono nati due figli [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Si conviene pertanto che l'unica procedura cui l'istante può accedere è quella del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCII. Il giudizio di ammissibilità è da ultimo da considerarsi positivo considerando, altresì, che il sovraindebitato non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del CCII e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui all'art. 69, Capo II del D. Lgs. N. 14/2019 e s.m.i..

4. ELENCO CREDITORI – ANALISI DEL PASSIVO

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, dalle informazioni fornite dallo stesso e dai rispettivi consulenti, oltre che dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati, giusta autorizzazione del debitore stesso, la composizione complessiva dei debiti del sig. [REDACTED] pari ad € 94.147,73 risulta essere la seguente:

COMUNE DI TERAMO	€ 1.942,08
SOGET SPA	€ 1.454,44
RUZZO RETI	€ 1.743,80
TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI	€ 5.140,32

BNL FIDO DI CONTO	€ 2.563,63
IBL DELEGA	€ 31.504,00
IBL CESSIONE	€ 17.712,00
INTRUM ora CHERRY BANK	€ 11.897,00
PRO FAMILY	€ 10.000,00
BNL PRESTITO	€ 6.237,53
FOLLETTO	€ 2.619,57
TOTALE CHIROGRAFO	€ 82.533,73

Oltre ai debiti sopra riepilogati si dovranno comunque soddisfare in via prioritaria i crediti prededucibili sorti in occasione ed in funzione della presente procedura. Si tratta in particolare dei compensi per l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 202/2014 e s.m.i. per l'attività di assistenza nella presente procedura, come da preventivo di costi e spese elaborato dal competente O.C.C., accettato dal debitore (doc. n. 6); oltre quelli stimati per i professionisti di parte. Da aggiungersi ulteriormente, a titolo precauzionale, eventuali spese di registrazione, bolli per copie e altre spese non prevedibili e al momento non quantificabili.

Tali crediti prededucibili sono riepilogati nel ricorso nella tabella sottostante:

compenso OCC	€ 2.750,00
Consulenti	€ 3.000,00

Attivo mobiliare e crediti

Il Signor non è titolare di beni mobili registrati.

- Beni immobili

L'istante non è titolare di beni immobili

6. DATI ANAGRAFICI DELL'ISTANTE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

L'istante è il signor il quale risiede, quale unico componente del proprio nucleo familiare in Teramo, al Viale Crispi n. 144, come risulta dalla certificazione (doc. n. 7) a corredo del ricorso, rilevato che i due figli nati in costanza di matrimonio sono conviventi con la madre in San Benedetto Del Tronto (AP).

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese indicate come necessarie per il sostentamento dello stesso atteso che, non rientra nel piano di ristrutturazione dei debiti quanto il debitore guadagna con i proventi della propria attività nei limiti di quanto occorra per il suo mantenimento e dei figli come previsto nella separazione dei coniugi.

Il signor percepisce uno stipendio derivante dall'attività di dipendente del Ministero della Giustizia netto medio annuo di € 22.179,08 pari ad € 1.848,26 circa mensili.

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare l'istante ha quantificato le spese mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare in € 1.000,00:

Spese per prodotti alimentari	€ 400,00
Spese per utenze ed abitazione	€ 150,00
Spese vestiario	€ 100,00
Spese mediche	€ 50,00
Altre Spese	€ 100,00
Trasporti e comunicazioni	€ 200,00
Totali	1.000,00

Le Spese dichiarate, a parere della scrivente, risultano congrue e coerenti alla spesa media mensile elaborata dall'Istat per l'anno 2023, non rilevandosi il sostentamento di spese qualificabili come eccessive, voluttuarie o sproporzionate rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante, anzi le spese risultano particolarmente contenute tenuto conto che il debitore è ospite della madre e quindi partecipa solo in minima parte alle spese delle utenze.

Nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a € 2.738,00 in aumento rispetto al 2022 ma in termini reali si riduce dell'1,5 % per effetto dell'inflazione.

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2023, valori stimati in euro

DIVISIONE DI SPESA	Mono-genitore	Altre tipologie	Totale
SPESA MEDIANA MENSILE	2.211,15	2.478,17	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	2.599,27	2.937,83	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	543,72	627,53	526,12
Non alimentare	2.055,56	2.310,30	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	38,59	57,38	44,45
Abbigliamento e calzature	108,21	107,88	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	921,54	961,60	984,82
Interventi di ristrutturazione	26,76	29,78	36,89
Affitti figurativi	553,14	532,25	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	101,50	124,23	110,66
Salute	106,57	146,27	117,84
Trasporti	256,35	338,16	290,57
Informazione e comunicazione	73,72	83,48	73,75
Ricreazione, sport e cultura	98,22	106,27	101,83
Istruzione	23,20	12,27	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	127,76	150,51	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	65,01	72,61	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	134,89	149,65	137,64

p.r.=persona di riferimento della famiglia.

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE.
Anno 2023, valori stimati in euro e composizione percentuale per divisione di spesa rispetto al totale della spesa media mensile(a)

DIVISIONE DI SPESA	Mono-genitore	Altre tipologie	Totale
SPESA MEDIANA MENSILE	2.211,15	2.478,17	2.243,01

SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	2.599,27	2.937,83	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	20,9	21,4	19,2
Non alimentare	79,1	78,6	80,8
Bevande alcoliche e tabacchi	1,5	2,0	1,6
Abbigliamento e calzature	4,2	3,7	3,8
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	35,5	32,7	36,0
Interventi di ristrutturazione	1,0	1,0	1,3
Affitti figurativi	21,3	18,1	22,3
Mobili, articoli e servizi per la casa	3,9	4,2	4,0
Salute	4,1	5,0	4,3
Trasporti	9,9	11,5	10,6
Informazione e comunicazione	2,8	2,8	2,7
Ricreazione, sport e cultura	3,8	3,6	3,7
Istruzione	0,9	0,4	0,6
Servizi di ristorazione e di alloggio	4,9	5,1	5,7
Servizi assicurativi e finanziari	2,5	2,5	2,8
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	5,2	5,1	5,0
Totale	100,0	100,0	100,0

p.r.=persona di riferimento della famiglia.

(a) La somma dei capitoli di spesa può differire da 100 per via degli arrotondamenti.

7. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Sono state verificate le cause e le circostanze dell'indebitamento. Il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda ovvero non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione per due volte come disposto dall'art. 69 CCII.

Circa le cause che hanno portato il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento, puntualmente narrate nelle premesse del ricorso, si precisa quanto appresso.

Lo squilibrio finanziario è dovuto principalmente dal sostenere negli anni l'attività di vendita di mobili della ex moglie signora [REDACTED] iniziata negli anni 2008/2009 allorquando per l'attività svolta dal coniuge il signor [REDACTED] ha garantito i finanziamenti richiesti per poter iniziare l'attività.

Successivamente alla chiusura dell'attività (anno 2015) i creditori della [REDACTED] hanno proceduto ad aggredire lo stipendio del [REDACTED] che garantiva tutti i debiti della ex moglie, il

debitore essendo dipendente del Ministero di Giustizia ha sempre goduto di merito creditizio da parte degli istituti bancari con cui sono stati contratti nel tempo i vari finanziamenti a garanzia dei crediti del coniuge, stipulati nella consapevolezza di poterle onorare.

Dall'analisi delle cause del sovraindebitamento, può affermarsi che le posizioni debitorie non sono state determinate da colpa grave, tenuto conto che la sproporzione del debito (il sovraindebitamento) non può essere di per sé sintomo della gravità della colpa ma va posta in relazione alle cause del sovraindebitamento indagando sulle ragioni che hanno condotto a quella sproporzione e non certo limitarsi a constatarla numericamente. Come emerge dalla ricostruzione di cui sopra, il debitore non ha causato il sovraindebitamento con una intenzione perversa bensì al solo scopo di far fronte alle sfavorevoli contingenze economiche finanziarie della famiglia che oltretutto con la nascita dei due figli ha determinato crescenti bisogni familiari e di necessità di vita. Pertanto non sussistono elementi riconducibili alla determinazione del sovraindebitamento, neppure in via residuale, alla colpa grave. Sotto altro profilo, per la valutazione della sussistenza della mala fede nella determinazione del sovraindebitamento, occorre verificare se il debitore abbia impiegato la liquidità ottenuta dal finanziatore impiegandola in operazioni di pura sorte (es. distrazione o dissipazione) che si intendono quelle operazioni manifestamente imprudenti, aleatorie o economicamente scriteriate, poste in essere dal debitore sul proprio patrimonio, che ne determinano una notevole riduzione, mettendo a rischio la garanzia generica dei creditori. Nel caso in esame il debitore non ha posto in essere operazioni di tale natura e, pertanto, va escluso che il sovraindebitamento sia stato determinato da malafede.

Infine, dalla documentazione prodotta non si evincono atti diretti a danneggiare o ingannare i creditori, c.d. atti in frode ai creditori, intendendo tali azioni come volontariamente caratterizzati da un dolo specifico cioè accompagnati dall'animus nocendi.

Nel caso in esame e dalla produzione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi può ritenersi che il debitore non ha in alcun modo determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ragione per cui si ritiene l'accesso alla presente procedura pienamente ammissibile.

8. RAGIONI DELLE INCAPACITA' AD ADEMPIERE

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad uno stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari (la perdita del lavoro del coniuge, la crescita dei figli, la separazione dal coniuge, il rialzo dei tassi di interesse) hanno aggravato.

I debiti sono stati contratti principalmente a seguito della garanzia concessa ai finanziatori per l'attività della moglie, come già detto, la chiusura dell'attività e la successiva separazione dalla moglie nel 2015 (doc. n. 8) ha determinato il tracollo delle risorse del _____ che ha dovuto quindi contrarre altri piccoli finanziamenti per poter arredare la casa della madre presso cui viene ospitato per poter a sua volta ospitare i figli nei giorni prestabili dalla separazione.

9. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Non risultano atti posti in essere dal ricorrente qualificabili come atti di disposizione rilevanti, come da autocertificazione.

10. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

11. COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La scrivente, chiamata a rilasciare giudizio di completezza ed attendibilità sulla documentazione tutta depositata, ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. Tuttavia eventuali ulteriori esposizioni debitorie saranno eventualmente aggiornate da parte dello scrivente Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori successive alla sentenza di omologa del piano.

12. GIUDIZIO E CONCLUSIONI

Pertanto, alla luce dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata a conclusione della presente relazione, la sottoscritta, nella qualità in atti indicata

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione del debito ex art. 67 CCII e seg.;
- che sono state consultate le Banche dati pubbliche e private al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;

- che l'elenco estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che gli incassi previsti dal piano hanno natura di certezza negli importi e nella tempistica e consentono in via prognostica l'esecuzione del piano di ristrutturazione con il pagamento delle spese prededucibili e dei creditori nella misura indicata nel Piano,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII ed, al contempo,

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 CCII la fattibilità giuridica e la convenienza per i creditori del Piano, sulla scorta dell'illustrata situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Con riserva eventualmente di integrare la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Allegati alla relazione

- 1) nomina Gestore della Crisi
- 2) accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza
- 3) Piano di ristrutturazione dei debiti
- 4) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- 5) Cedolini degli stipendi degli ultimi tre mesi
- 6) ispezioni ipotecarie e catastali
- 7) visure ipocatastali
- 8) preventivo di spesa per OCC Teramo
- 9) certificato di residenza e di stato di famiglia
- 10) omologa separazione dei coniugi

Salvezze illimitate

Teramo, lì

Il Gestore della Crisi per OCC Teramo

Avv. Emilia M. Valentini

